

## INDICE

### **Titolo I – Disposizioni generali**

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. Finalità del Regolamento | 3 |
| 2. Ambito di applicazione   | 3 |

### **Titolo II – Adesione, iscrizione, diritti e doveri degli iscritti**

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| 1. Adesione alla UILTuCS  | 3 |
| 2. Diritti degli iscritti | 3 |
| 3. Doveri degli iscritti  | 3 |

### **Titolo III – Funzionamento degli organi e organizzazione**

- |   |   |
|---|---|
| 1. Organi principali: composizione e funzioni                                 | 4 |
| 1.1 Congresso (nazionale, regionale, territoriale)                            | 4 |
| 1.2 Consiglio di Categoria  | 4 |
| 1.3 Segreteria  | 4 |
| 1.4 Segretaria/o Generale   | 4 |
| 1.5 Tesoriera/e   | 4 |
| 1.6 Esecutivo (regionale e nazionale)   | 4 |
| 1.7 Collegi dei Revisori (regionali) e dei Sindaci (nazionale)                | 4 |
| 1.8 Collegio di Garanzia  | 5 |
| 2. Articolazione territoriale, unificazioni e deroghe (artt. 10 e 18 Statuto) | 5 |
| 3. Funzionamento democratico: Assemblee e Congressi                           | 5 |
| 3.1 Assemblee di base   | 5 |
| 3.2 Congresso Territoriale  | 5 |
| 3.3 Congresso Regionale   | 6 |
| 3.4 Congresso Nazionale   | 6 |
| 4. Convocazioni degli organi collegiali                                       | 6 |
| 4.1 Soggetto convocante   | 6 |
| 4.2 Termini di preavviso delle convocazioni                                   | 6 |
| 5. Modalità di votazione degli organi collegiali                              | 7 |
| 5.1 Forma del voto  | 7 |
| 5.2 Maggioranze   | 7 |
| 6. Verbalizzazione degli organi collegiali                                    | 7 |

### **Titolo IV – Elezioni, nomine e incompatibilità**

- |  |   |
|--|---|
| 1. Criteri elettivi                            | 7 |
| 2. Incompatibilità interne e incarichi esterni | 7 |
| 2.1 Incompatibilità interne                    | 7 |
| 2.2 Incompatibilità esterne                    | 8 |
| 3. Limiti di mandato e di età                  | 8 |
| 3.1 Limiti di mandato                          | 8 |
| 3.2 Limiti di età                              | 8 |

### **Titolo V – Gestione economica e amministrativa**

1. Autonomia amministrativa delle strutture	9
1.1 Obblighi connessi all'autonomia (Statuto UILTuCS)	9
2. Obbligo della contribuzione e criteri di tesseramento	9
3. Rendiconto economico-finanziario annuale: redazione, approvazione e invii	10
4. Acquisto e alienazione dei beni immobili (art. 45 – Statuto UILTuCS)	10
5. Gestione dei fondi	10

### **Titolo VI – Disciplina e garanzie**

1. Norme disciplinari	11
2. Tipologie di sanzioni	11
3. Procedure e livelli di competenza disciplinare	11
4. Collegi di Garanzia e ricorsi	12
5. Gestione straordinaria delle strutture	12
5.1 Effetti della gestione straordinaria	12
5.2 Nomina e responsabilità dei/delle Commissari/e	12
5.3 Perimetro dei poteri	12
5.4 Modello “ad acta”	13
5.5 Misure di normalizzazione	13
5.6 Durata	13
5.7 Comunicazioni confederali	13
5.8 Ricostituzione degli organi	13
5.9 Ricostituzione degli organi nel commissariamento “ad acta”	13

### **Titolo VII – Norme finali**

Approvazione, modifiche, entrata in vigore	14
Questioni interpretative	14
Clausola di prevalenza e rinvio allo Statuto/Regolamento UIL	14

## TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### 1. Finalità del Regolamento

Il presente Regolamento ha la finalità di rendere attuabili, operativi e coerenti i principi e le norme contenute nello Statuto della UILTuCS. Esso definisce criteri, procedure, modalità di funzionamento e norme applicative che regolano l'organizzazione e la vita interna della UILTuCS, in coerenza con i suoi valori fondativi: autonomia, solidarietà, partecipazione, pluralismo, legalità, inclusione e trasparenza.

### 2. Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a tutte le articolazioni della UILTuCS ed ai relativi organi.

## TITOLO II - ADESIONE, ISCRIZIONE, DIRITTI E DOVERI DEGLI ISCRITTI

### 1. Adesione alla UILTuCS

L'adesione avviene mediante sottoscrizione della delega o versamento diretto della quota annuale e con rilascio della Tessera UIL (art. 4), secondo le modalità previste dallo Statuto e dalle norme in materia di protezione dei dati personali.

L'adesione comporta l'accettazione dello Statuto UILTuCS, dello Statuto UIL e dei relativi regolamenti di attuazione (art. 4).

Possono aderire tutte le lavoratrici e i lavoratori, subordinati, autonomi o parasubordinati, che operano nei settori di competenza della UILTuCS, come definiti all'art. 4 dello Statuto.

### 2. Diritti degli iscritti

Ogni iscritto ha diritto a:

- Partecipare all'attività sindacale e congressuale, nel rispetto delle regole statutarie (art. 13,23 e 32);
- Essere informato sull'attività dell'organizzazione (art. 2, art. 41);
- Usufruire dei servizi e delle iniziative promosse dalla UILTuCS e dalla UIL;
- Candidarsi alle cariche sociali nel rispetto delle norme statutarie (art. 41);
- Esprimere liberamente la propria opinione nell'ambito degli organismi e delle assemblee (art. 41).

### 3. Doveri degli iscritti

Gli iscritti sono tenuti a:

- Versare regolarmente la quota associativa (art. 4 e 44);
- Rispettare lo Statuto, i regolamenti e le decisioni degli organi statuari (art. 4, 46 e 48);
- Contribuire alla vita dell'organizzazione con partecipazione attiva e leale, nel rispetto del funzionamento democratico e delle deliberazioni degli organi (artt. 41 e 46), in coerenza con le finalità statutarie (art. 2) e con l'accettazione degli Statuti derivante dall'adesione (art. 4);
- Mantenere un comportamento coerente con i principi e le finalità della UILTuCS (art.48).

## TITOLO III - FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI E ORGANIZZAZIONE

### 1. Organi principali: composizione e funzioni

**1.1 Congresso:** massimo organo decisionale a ciascun livello (nazionale: art. 32; regionale: art. 23; territoriale: art. 13). È composto da delegate/i elette/i nei livelli inferiori o nelle assemblee di base (artt. 13, 23, 32). In sede nazionale elegge il Consiglio Nazionale di Categoria, il Collegio Nazionale di Garanzia e il Collegio Nazionale dei Sindaci e delibera le modifiche dello Statuto (art. 32); in sede regionale e territoriale elegge gli organi corrispondenti (art. 23; art. 13).

**1.2 Consiglio di Categoria:** organo di direzione tra un Congresso e l'altro; è composto da componenti eletti dal Congresso del livello corrispondente, secondo i regolamenti congressuali, tra gli iscritti in possesso dei requisiti statutari (artt. 13, 23 e 32 per l'elezione; artt. 41, 47 e 49 per eleggibilità/incompatibilità). Approva il preventivo e il rendiconto economico-finanziario annuale e fissa gli indirizzi dell'attività sindacale (artt. 14, 24 e 33).

**1.3 Segreteria:** Organo esecutivo, presieduto dalla/dal Segretaria/o Generale; attua le decisioni del Consiglio di Categoria, dirige l'attività quotidiana e delibera sulle questioni urgenti; opera collegialmente e decide a maggioranza (artt. 35, 27, 15). Per l'urgenza: naz. art. 35, lett. d; reg. art. 27, lett. b.

**1.4 Segretaria/o Generale:** Coordina e indirizza l'attività della Segreteria; ha la rappresentanza legale della UILTuCS del livello corrispondente di fronte a terzi e in giudizio; è responsabile degli uffici; convoca, stabilisce l'ODG, presiede e regola le riunioni di Segreteria, Esecutivo e Consiglio di Categoria; assicura l'attuazione delle decisioni di tali organi (artt. 36, 27, 15).

**1.5 Tesoriera/e:** è la/il garante della compatibilità tra mezzi disponibili e spese e della contabilità e regolarità degli atti amministrativi (art. 37); cura la gestione economico-amministrativa e la tenuta della contabilità, nonché la predisposizione e presentazione al Consiglio del preventivo e del rendiconto economico-finanziario annuale (art. 37); opera a firma congiunta con la/il Segretaria/o Generale per le operazioni finanziarie (artt. 37 e 43); presenta al Congresso la relazione sull'andamento economico-amministrativo del periodo (art. 37); si raccorda con il Collegio dei Sindaci (nazionale) o con il Collegio dei Revisori dei Conti (regionale) per i controlli periodici (artt. 39 e 30).

**1.6 Esecutivo (regionale e nazionale):** organo ristretto di indirizzo; supporta la Segreteria e delibera nelle materie ad esso attribuite dallo Statuto: istituzione/modifica dei servizi (art. 34, lett. d), regolamenti su rapporti di lavoro/collaborazioni e rimborsi (art. 34, lett. e; art. 25, lett. c), designazioni e nomine su proposta della Segreteria (art. 34, lett. f-g), gestioni straordinarie e azione disciplinare con maggioranza dei 2/3 (art. 34, lett. i-j; art. 25, lett. b); può ricevere deleghe dal Consiglio e/o delegare alla Segreteria (art. 34). Restano ferme tutte le ulteriori attribuzioni e modalità previste dagli artt. 34 (nazionale) e 25 (regionale) dello Statuto UILTuCS.

**1.7 Collegi dei Revisori (regionali) e dei Sindaci (nazionale):** Funzioni di vigilanza e controllo contabile (art. 30; art. 39). Svolgono controlli periodici e redigono relazione annuale per il Consiglio di Categoria; per il livello nazionale, il Collegio dei Sindaci riferisce anche al Congresso (artt. 30 e 39).

Parere sul rendiconto nazionale: espresso dal Collegio dei Sindaci; la/il Presidente e almeno un componente effettivo sono iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e al Registro dei Revisori Legali (art. 39).

**1.8 Collegio di Garanzia:** giudica i ricorsi contro i provvedimenti disciplinari e verifica la regolarità delle procedure, nel rispetto dello Statuto e del Regolamento (artt. 38 e 29).

## **2. Articolazione territoriale, unificazioni e deroghe (artt. 10 e 18 Statuto UILTuCS)**

Le richieste di deroga motivata all'obbligo di unificazione di cui all'art. 18 sono istruite e decise dalla Segreteria Nazionale UILTuCS. Nei casi di unificazione tra un Congresso e l'altro, restano ferme le delibere del Consiglio Territoriale (richiesta) e del Consiglio Regionale (accettazione), come previsto dall'art. 18 e, per i profili organizzativi, ciò che è previsto dall'art. 10 dello Statuto.

L'istanza di deroga è formalizzata dalla UILTuCS Regionale e deve contenere le motivazioni della richiesta e il perimetro organizzativo interessato.

Nei casi di unificazione tra un Congresso e l'altro, ai fini istruttori, la UILTuCS Territoriale interessata e la UILTuCS Regionale trasmettono alla Segreteria Nazionale il verbale sottoscritto e le delibere, unitamente a una breve relazione; l'invio avviene di norma entro 5 giorni dalla seduta, tramite PEC o altro indirizzo dedicato indicato dalla Segreteria Nazionale. La responsabilità dell'inoltro è in capo al/la Segretario/a Generale del livello competente.

Il ritardo nella trasmissione non incide sulla validità delle deliberazioni assunte dagli organi competenti, ma sospende l'istruttoria nazionale fino all'acquisizione completa degli atti.

Restano ferme le disposizioni statutarie su convocazioni, quorum e deliberazioni.

## **3. Funzionamento democratico: le Assemblee e i Congressi**

### **3.1 Assemblee di base**

- Rappresentano il primo livello di partecipazione democratica (strutture di base: GAU e Leghe degli autonomi/parasubordinati) (artt. 6–9).
- Si svolgono nei luoghi di lavoro tramite i GAU o nelle Leghe (autonomi/parasubordinati) (artt. 6–9).
- Ogni iscritta/o ha diritto di parola, voto e partecipazione, nel rispetto delle norme statutarie (art. 41).
- Eleggono le/i delegate/i al Congresso Territoriale secondo criteri proporzionali fissati dal regolamento congressuale del livello competente (art. 13).

### **3.2 Congresso Territoriale**

- È l'organo principale a livello locale (art. 13).
- Composto da delegate/i eletti dalle/dagli iscritte/i nelle assemblee di base; proporzioni e modalità sono demandate al regolamento congressuale (art. 13).
- Elegge il Consiglio Territoriale di Categoria e le/i delegate/i al Congresso UILTuCS Regionale e al Congresso delle strutture Territoriali UIL (art. 13).

- Il Consiglio Territoriale neo-eletto indica alla Segreteria Regionale la Segreteria Territoriale, la/il Tesoriere/a e la/il Segretario/a Generale (art. 14); la Segreteria Regionale procede alla nomina formale nel rispetto delle indicazioni ricevute (art. 15).

### 3.3 Congresso Regionale

- Composto dalle/dei delegate/i dei Congressi Territoriali (art. 23).
- È il massimo organo decisionale regionale; elegge il Consiglio Regionale di Categoria, il Collegio Regionale di Garanzia e il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti; nomina le/dei delegate/i effettive/i e supplenti al Congresso Regionale UIL e al Congresso Nazionale UILTuCS (art. 23).
- Il Consiglio Regionale di Categoria elegge tra i propri componenti la/il Segretario/a Generale, la Segreteria e la/il Tesoriere/a (art. 24, lett. c).

### 3.4 Congresso Nazionale

- È il massimo organo direttivo; composto da delegate/i eletti nei Congressi Regionali (e dai settori degli autonomi aderenti, se previsto dal regolamento congressuale) (art. 32).
- Delibera le modifiche statutarie; elegge il Consiglio Nazionale di Categoria, il Collegio Nazionale di Garanzia e il Collegio Nazionale dei Sindaci; elegge le/i delegate/i effettive/i e supplenti al Congresso Confederale UIL (art. 32).
- Tra un Congresso e l'altro, l'indirizzo dell'azione è definito dal Consiglio Nazionale di Categoria (art. 33).

Ogni organo opera nel rispetto della collegialità e delle regole di funzionamento democratico (art. 41).

## 4. Convocazioni degli organi collegiali

### 4.1 Soggetto convocante

- **Segretario/a Generale nazionale:** convoca Segreteria, Esecutivo nazionale e Consiglio Nazionale di Categoria (art. 36).
- **Segretario/a Generale regionale:** convoca Segreteria regionale, Esecutivo regionale e Consiglio Regionale di Categoria (art. 26).
- **Segretario/a Generale territoriale:** convoca Segreteria territoriale e Consiglio Territoriale di Categoria (artt. 15, 14).
- **Congressi:** convocati dai rispettivi Consigli di Categoria — Nazionale (art. 33), Regionale (art. 24); Territoriale secondo regolamento congressuale (art. 13).
- **Collegio di Garanzia (nazionale e regionale):** convoca il/la Presidente del Collegio (artt. 38, 29).

Restano ferme eventuali modalità di convocazione su richiesta previste dallo Statuto.

### 4.2 Termini di preavviso delle convocazioni

- **Consiglio Nazionale di Categoria:** almeno 10 giorni (art. 33).
- **Consiglio Regionale di Categoria:** almeno 10 giorni (art. 24).
- **Consiglio Territoriale di Categoria:** almeno 7 giorni (art. 14).
- **Esecutivo Nazionale / Esecutivo Regionale:** almeno 5 giorni (art. 34; art. 25).
- **Segreteria:** di norma almeno 5 giorni, salvo necessità d'urgenza (previsione regolamentare).

- **Congressi:** secondo i regolamenti congressuali deliberati dagli organi competenti (artt. 13, 23, 32).

La convocazione indica ordine del giorno, luogo, data, orario e le modalità di svolgimento (anche in videocollegamento, ove consentito).

## **5. Modalità di votazione degli organi collegiali**

Le votazioni si svolgono nel rispetto della collegialità e della trasparenza; salvo diversa previsione statutaria, le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti (art. 41). Per l'Esecutivo Nazionale, ai fini del quorum costitutivo e deliberativo si computano esclusivamente i componenti con diritto di voto; i Funzionari Nazionali con incarichi politico/sindacali, componenti senza diritto di voto, non rilevano ai fini del quorum né delle maggioranze.

5.1 Forma del voto: di regola voto palese. In sede congressuale è ammesso il voto segreto su richiesta di almeno il 30% dei voti validi (artt. 32 e 24).

5.2 Maggioranze: le decisioni si assumono a maggioranza dei presenti, salvo maggioranze qualificate previste dallo Statuto:

- maggioranza qualificata dei 2/3 per gestioni straordinarie e azione disciplinare in Esecutivo (art. 34, lett. i–j; art. 25, lett. b);
- maggioranza qualificata dei 2/3 per le deroghe ai limiti di mandato della/del Segretario/o Generale; (i) Regionale: delibera del Consiglio Regionale di Categoria (art. 24); (ii) Territoriale non unificata: indicazione/proposta del Consiglio Territoriale di Categoria alla Segreteria UILTuCS Regionale (art. 14).

Resta fermo che, ove previsto, la Segreteria può adottare provvedimenti d'urgenza da sottoporre a ratifica dell'Esecutivo con le medesime maggioranze qualificate (art. 35, in relazione all'art. 34, lett. i–j; per il regionale: art. 27, in relazione all'art. 25, lett. b).

## **6. Verbalizzazione degli organi collegiali**

Ogni riunione è verbalizzata, indicando partecipanti, materie trattate, deliberazioni ed eventuali votazioni (art. 41).

Il verbale è sottoscritto da chi presiede e da chi verbalizza ed è conservato a cura della Segreteria competente.

## **TITOLO IV - ELEZIONI, NOMINE E INCOMPATIBILITÀ**

### **1. Criteri elettivi**

Le cariche della UILTuCS sono tutte elettive (art. 41). Le elezioni si svolgono secondo i regolamenti congressuali approvati dagli organi competenti dei rispettivi livelli (artt. 13, 23–24, 32–33). A livello territoriale, la Segreteria, la/il Tesoriera/e e la/il Segretario/o Generale sono nominati dalla Segreteria regionale, nel rispetto delle indicazioni votate dal Consiglio Territoriale di Categoria (artt. 14–15). È assicurata un'equilibrata rappresentanza di genere (art. 2).

### **2. Incompatibilità interne e incarichi esterni**

#### 2.1 Incompatibilità interne

Sono incompatibili: la carica di Segretaria/o Generale con un'ulteriore carica di Segretaria/o Generale ad altro livello; la carica di Segretaria/o Generale o di componente di Segreteria con quella di Tesoriera/e della medesima struttura; le cariche di Presidente/Vicepresidente di strutture di servizio, Coordinamenti o Enti della UIL con la carica di componente la Segreteria UILTuCS al corrispondente livello (art. 47).

Per gli organi di controllo valgono incompatibilità specifiche: i componenti del Collegio dei Sindaci nazionale non possono ricoprire altre cariche elettive nella UILTuCS Nazionale (art. 39); i Revisori regionali non possono ricoprire cariche elettive nella UILTuCS Regionale (art. 30); i componenti dei Collegi di Garanzia non sono eleggibili se titolari di cariche elettive nei rispettivi livelli (regionale/territoriale per il Collegio regionale; nazionale per il Collegio nazionale) (artt. 29 e 38).

## 2.2 Incompatibilità esterne

Sono incompatibili con le cariche della UILTuCS le cariche di partito e i mandati elettivi di: Parlamentare europeo, Parlamentare nazionale, Consigliere/Componente di Assemblea regionale, Consigliere comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nonché le cariche di Componente del Governo, Assessore regionale o Assessore comunale. La candidatura a tali mandati comporta la sospensione dagli organi statutari e la decadenza dagli incarichi esecutivi di qualsiasi livello (art. 47).

In ambito locale: nei comuni fino a 15.000 abitanti l'elezione a Sindaco o la nomina ad Assessore comporta decadenza automatica dagli incarichi esecutivi; nelle municipalità oltre 30.000 abitanti, la carica di Presidente o la nomina ad Assessore di Circoscrizione, nonché la nomina ad Amministratore di Enti locali/Consorzi/Comunità Montane, comportano decadenza automatica dagli incarichi esecutivi (art. 47).

Per quanto non espressamente previsto, si applicano lo Statuto e il Regolamento confederale della UIL.

## **3. Limiti di mandato e di età**

### 3.1 Limiti di mandato.

La/il Segretaria/o Generale, nelle strutture di qualsiasi livello, non può superare tre mandati congressuali pieni (art. 49). Eventuali deroghe sono deliberate dagli organismi statutariamente competenti (art. 49); in particolare: nelle strutture regionali la deroga è deliberata dal Consiglio Regionale di Categoria con maggioranza qualificata dei 2/3 (art. 24); nelle strutture territoriali non unificate la deroga alla candidabilità può essere indicata dal Consiglio Territoriale di Categoria, con maggioranza qualificata dei 2/3, alla Segreteria UILTuCS Regionale, ai fini della nomina formale (artt. 14 e 15). Le norme decorrono dalla stagione congressuale del 16° Congresso Confederale (art. 49).

### 3.2 Limiti di età:

Nelle strutture della UILTuCS di qualsiasi livello, non possono essere eletti negli organi esecutivi (Segretaria/o Generale, componenti della Segreteria, Tesoriera/e) coloro che, al momento dell'elezione, abbiano superato il limite di età per il collocamento in pensione di

vecchiaia previsto per gli uomini nell'Assicurazione Generale Obbligatoria dell'INPS (art. 49).

## TITOLO V – GESTIONE ECONOMICA E AMMINISTRATIVA

### 1. Autonomia amministrativa delle strutture

Ogni struttura UILTuCS – Nazionale, Regionale e Territoriale – gode di autonomia amministrativa nella gestione delle risorse economiche, nel rispetto dello Statuto e del presente Regolamento. Le UILTuCS Territoriali e le UILTuCS Regionali sono amministrativamente autonome e rispondono direttamente dei contratti e delle obbligazioni da esse assunti; la UILTuCS Nazionale non ne risponde in alcun caso (art. 43).

Obblighi connessi all'autonomia (Statuto UILTuCS):

- Conti correnti intestati alla UILTuCS con doppia firma congiunta del/la Segretario/a Generale e del/la Tesoriera/e (art. 43).
- Predisposizione del Rendiconto (esercizio concluso) e del Preventivo (esercizio successivo) da parte del/la Tesoriera/e (art. 37), e approvazione di entrambi da parte del Consiglio di Categoria entro il 30 giugno (art. 43, 14, 24, 33).
- La stipula da parte delle Strutture Territoriali e/o Regionali di accordi e convenzioni di carattere contributivo o per aliquote di assistenza sindacale, contrattuale, quote di servizio e similari, anche applicativi di quelli nazionali, deve risultare autorizzata dalla Segreteria UILTuCS Nazionale, mediante atto scritto (art. 43)
- Invio dei documenti approvati. A seguito dell'approvazione consiliare, ciascuna struttura trasmette Rendiconto e Preventivo, con relazione della/del Tesoriera/e e parere/relazione dell'organo di controllo ove previsto: le UILTuCS Territoriali alla UILTuCS Regionale e alla UILTuCS Nazionale; le UILTuCS Regionali alla UILTuCS Nazionale (art. 43).
- Nelle UILTuCS Territoriali, che non riescano ad esprimere dirigenti in grado di assumere la carica di Tesoriera/e, per ragioni di competenza, i compiti di quest'ultimo saranno svolti dalla/dal Tesoriera/e Regionale (art. 43).
- Facoltà di intervento della UILTuCS Nazionale verso UILTuCS Regionali e UILTuCS Territoriali per assicurare regolarità gestionale e metodi contabili omogenei; in caso di inadempienze, possibilità di gestioni straordinarie e, nei casi gravi, di provvedimenti disciplinari verso i dirigenti responsabili (art. 43).
- Il Consiglio Nazionale di Categoria predispone e approva i regolamenti in materia economica, finanziaria e amministrativa (art. 43).

### 2. Obbligo della contribuzione e criteri di tesseramento

Ogni persona iscritta alla UILTuCS è tenuta al versamento della quota associativa secondo le modalità previste dallo Statuto (art. 4). Tutte/i le/gli iscritti/e sono tenuti/e al pagamento della quota associativa fissata dalla UIL e dei contributi sindacali deliberati dagli organi competenti della UILTuCS Nazionale, UILTuCS Regionale e UILTuCS Territoriale (art. 44).

Le UILTuCS Regionali intervengono verso le UILTuCS Territoriali non in regola con contribuzione o adempimenti amministrativi; la UILTuCS Nazionale interviene verso le UILTuCS Regionali. Nei casi gravi sono previste gestioni straordinarie e sanzioni disciplinari verso i dirigenti responsabili (art. 44).

Le misure dei contributi e le norme per il tesseramento sono deliberate dai Consigli di Categoria ai rispettivi livelli (Territoriale: art. 14; Regionale: art. 24; Nazionale: art. 33). Per quanto non disciplinato restano ferme le previsioni dell'art. 44 dello Statuto UILTuCS.

### **3. Rendiconto economico-finanziario annuale: redazione, approvazione e invii**

La rendicontazione annuale assicura trasparenza, responsabilità e controllo sull'uso delle risorse.

- Predisposizione del Rendiconto (esercizio concluso) e del Preventivo (esercizio successivo) da parte del/la Tesoriera/e (art. 37).
- Approvazione dei documenti da parte del Consiglio di Categoria competente entro il 30 giugno (art. 43).

#### Pareri/relazioni degli organi di controllo:

- UILTuCS Nazionale: parere del Collegio dei Sindaci; la/il Presidente e almeno un componente effettivo sono iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e al Registro dei Revisori Legali (art. 39).
- UILTuCS Regionali: relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al Consiglio Regionale di Categoria (art. 30).
- Invii ai livelli superiori secondo l'art. 43 (v. sezione "Autonomia amministrativa").

### **4. Acquisto e alienazione dei beni immobili (art. 45 – Statuto UILTuCS)**

Le operazioni immobiliari incidono sul patrimonio dell'organizzazione e sono disciplinate dall'art. 45 dello Statuto UILTuCS.

#### UILTuCS Regionali / UILTuCS Territoriali:

- Vendite di beni immobili (intestati o di loro proprietà/possesso) e mutui/prestiti con garanzia reale: occorrono deliberazioni contestuali dell'Esecutivo UILTuCS Regionale interessato e dell'Esecutivo UILTuCS Nazionale.
- Acquisti di beni immobili: deliberazione dell'Esecutivo UILTuCS Regionale previa autorizzazione dell'Esecutivo UILTuCS Nazionale.

#### UILTuCS Nazionale:

- Vendite/operazioni su beni immobili: deliberazione dell'Esecutivo UILTuCS Nazionale.
- Acquisti di beni immobili: deliberazione della segreteria nazionale (35, lett. F) e informativa all'Esecutivo UILTuCS Nazionale nella riunione antecedente o successiva all'atto, con indicazione di costi, valore di mercato, modalità di pagamento e profili legali.

Ogni operazione è documentata e registrata con trasparenza nei documenti contabili (art. 45).

### **5. Gestione dei fondi**

I fondi delle strutture UILTuCS sono depositati in conti correnti intestati all'organizzazione; la gestione avviene con doppia firma congiunta del/la Segretario/o Generale e del/la Tesoriera/e (art. 43). Le spese sono effettuate nel rispetto delle deliberazioni degli organi e della regolarità amministrativa e contabile, e sono supportate da idonea documentazione (art. 37).

## TITOLO VI - DISCIPLINA E GARANZIE

### 1. Norme disciplinari

La disciplina tutela l'integrità dell'organizzazione e assicura regole chiare e garantiste nei confronti delle/iscritte.

Le/i iscritte/i sono tenuti al rispetto dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni degli organi statutari; condotte che ledano l'interesse o il buon nome della UILTuCS, e/o costituiscono infrazioni politico-sindacali, danno luogo a procedimento disciplinare (art. 48).

Nel procedimento si applicano le garanzie previste dall'art. 48: contestazione degli addebiti con indicazione degli elementi essenziali almeno 15 giorni prima della convocazione dell'organo competente (salvo i casi di urgenza espressamente previsti) e facoltà di ricorso al Collegio di Garanzia competente entro 10 giorni dal ricevimento del provvedimento.

### 2. Tipologie di sanzioni (art. 48)

L'iscritto alla UILTuCS che viola le norme dello Statuto o che si rende responsabile di infrazione di natura politico-sindacale o che comunque abbia posto in essere comportamenti lesivi dell'interesse e del buon nome della UILTuCS a qualsiasi livello, incorre, secondo la gravità della mancanza, in una delle seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto;
- b) sospensione dall'iscrizione da 1 a 6 mesi;
- c) sospensione o destituzione dalle cariche;
- d) proposta alla UIL di espulsione.

### 3. Procedure e livelli di competenza disciplinare

La competenza è ripartita per livelli organizzativi; sono previste misure d'urgenza con obbligo di ratifica qualificata.

- Livello territoriale. Le strutture territoriali non sono titolari di competenze sanzionatorie; le segnalazioni sono trasmesse alla UILTuCS Regionale.
- Livello regionale. La competenza disciplinare è attribuita all'Esecutivo Regionale, che delibera con la maggioranza dei 2/3 dei presenti (art. 25, lett. b). In via straordinaria e d'urgenza, la Segreteria Regionale può adottare i provvedimenti nei casi e nei limiti previsti, con ratifica dell'Esecutivo alla prima riunione utile, con voto favorevole dei 2/3 (art. 27, in relazione all'art. 25).
- Livello nazionale. L'Esecutivo Nazionale decide in materia disciplinare con la maggioranza dei 2/3 (art. 34, lett. j). In via straordinaria e d'urgenza, la Segreteria Nazionale può intervenire nei casi e nei limiti previsti, con ratifica dell'Esecutivo a 2/3 (art. 35, in relazione all'art. 34).
- Ricorsi. I ricorsi contro i provvedimenti regionali sono decisi dal Collegio Regionale di Garanzia, con appello al Collegio Nazionale di Garanzia; i ricorsi contro i provvedimenti nazionali sono decisi dal Collegio Nazionale di Garanzia, le cui deliberazioni sono definitive nell'ambito UILTuCS (artt. 29 e 38).

#### **4. Collegi di Garanzia e ricorsi**

I Collegi di Garanzia assicurano imparzialità nei giudizi, uniformità interpretativa e tutela dei diritti, con autonomia funzionale rispetto agli organi esecutivi e politici.

##### Composizione e incompatibilità

- Collegio Nazionale di Garanzia. Eletto dal Congresso nazionale; composto da membri che non ricoprono cariche elettive nella UILTuCS Nazionale (art. 38).
- Collegio Regionale di Garanzia. Eletto dal Congresso regionale; composto da membri che non ricoprono cariche elettive negli Organismi Regionali e Territoriali della UILTuCS (art. 29).

##### Competenze

- Collegio Regionale di Garanzia: decide i ricorsi in materia disciplinare nell'ambito della struttura regionale; può essere investito, su richiesta motivata, di profili interpretativi/di verifica della regolarità procedurale (art. 29).
- Collegio Nazionale di Garanzia: giudica i ricorsi avverso provvedimenti disciplinari adottati a livello nazionale (Esecutivo; ovvero Segreteria su delega) e decide in appello contro le decisioni dei Collegi Regionali (art. 38).

Le deliberazioni del Collegio Nazionale di Garanzia sono definitive nell'ambito della UILTuCS (art. 38).

#### **5. Gestione straordinaria delle strutture**

La gestione straordinaria è uno strumento eccezionale per ripristinare funzionamento, legalità e corretta amministrazione nelle strutture in gravi difficoltà.

La gestione straordinaria può essere deliberata, con maggioranza dei 2/3, dall'organo esecutivo del livello immediatamente superiore alla struttura interessata:

- Esecutivo Regionale per le strutture territoriali (art. 25, lett. b);
- Esecutivo Nazionale per le strutture regionali (art. 34, lett. i).

Nei casi d'urgenza, la Segreteria del medesimo livello può adottare i provvedimenti nei limiti statuari, con ratifica dell'organo esecutivo competente con maggioranza dei 2/3 nella prima riunione utile (artt. 27 e 35).

La misura è finalizzata a ripristinare il regolare funzionamento degli organi, l'osservanza delle norme statuarie e la corretta gestione politico-organizzativa e amministrativa.

##### 5.1 Effetti della gestione straordinaria

La gestione straordinaria è finalizzata a ripristinare il regolare funzionamento degli organi, l'osservanza delle norme statuarie e la corretta amministrazione della struttura interessata.

##### 5.2 Nomina e responsabilità.

L'organo che delibera la gestione straordinaria nomina uno o più Commissari/e, ne definisce compiti e poteri; i/le Commissari/e rispondono del proprio operato all'organo nominante.

##### 5.3 Perimetro dei poteri.

La delibera di gestione straordinaria individua il perimetro dei poteri commissariali e gli organi/funzioni sospesi o limitati per il tempo strettamente necessario alla normalizzazione.

#### 5.4 Modello “ad acta”.

In alternativa al commissariamento pieno, può prevedersi un commissariamento “ad acta” che mantenga in carica gli organi elettivi di indirizzo e controllo, con decadenza della Segreteria e del/la Tesoriera/e e riparto dei poteri tra un/una Commissario/a politico-organizzativo e un/una Commissario/a amministrativo-contabile (per le operazioni finanziarie si applica la firma congiunta tra i due/le due).

#### 5.5 Misure di normalizzazione.

Il/la Commissario/a adotta le misure necessarie al risanamento organizzativo/amministrativo e predispone un piano di rientro (ripristino degli organi, regolazione dei conti, adempimenti arretrati).

#### 5.6 Durata.

La gestione straordinaria ha durata massima di 6 mesi, rinnovabile una sola volta in casi eccezionali motivati.

#### 5.7 Comunicazioni confederali.

La struttura che dispone la gestione straordinaria informa la Segreteria Confederale UIL entro 5 giorni, trasmettendo la delibera e le modalità dell'intervento; informa altresì l'organo di livello superiore.

#### 5.8 Ricostituzione degli organi della gestione straordinaria.

La chiusura della gestione straordinaria avviene mediante convocazione del Congresso (ordinario o straordinario, secondo i casi) della struttura commissariata, finalizzata alla ricostituzione degli organi elettivi.

#### 5.9 Ricostituzione degli organi nel commissariamento “ad acta”

Nel modello “ad acta” gli organi di indirizzo e controllo restano in carica; la ricostituzione delle cariche esecutive avviene senza ricorrere al Congresso, secondo le competenze statutarie del Consiglio di Categoria del livello interessato:

- a) Territoriale non unificata: il Consiglio Territoriale di Categoria indica Segretario/o Generale, Segreteria e Tesoriera/e; la Segreteria UILTuCS Regionale procede alla nomina formale (artt. 14 e 15).
- b) Regionale: il Consiglio Regionale di Categoria elegge Segretario/o Generale, Segreteria e Tesoriera/e (art. 24, lett. c). Fino all'insediamento delle cariche ricostituite, restano in vigore i poteri ripartiti tra Commissario/a politico-organizzativo e Commissario/a amministrativo-contabile; per le operazioni finanziarie si applica la firma congiunta tra i due/le due.

La cessazione dell'“ad acta” è deliberata dall'organo che lo ha disposto, a seguito della ricostituzione delle cariche e della relazione conclusiva dei/le Commissari/e.

## **TITOLO VII– NORME FINALI**

Il presente Regolamento è approvato dal Congresso (art. 32). Le modifiche sono deliberate dal medesimo organo nel rispetto delle forme e maggioranze previste dallo Statuto.

Le questioni interpretative sono rimesse agli organi competenti secondo lo Statuto UILTuCS.

Il Regolamento entra in vigore alla data della sua approvazione.

La Segreteria Nazionale cura la diffusione del Regolamento alle strutture UILTuCS e la sua conservazione negli archivi organizzativi.

In caso di contrasto tra il presente Regolamento e lo Statuto UILTuCS, prevale lo Statuto UILTuCS; per quanto non espressamente previsto, si rinvia allo Statuto e al Regolamento della UIL.